



CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD
Lucca Pistoia Prato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
di CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

INDICE

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1 - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni	pag 1
Art. 2 - Cessazione del rapporto associativo	pag 1
Art. 3 - Sanzioni	pag 2

TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 4 - Assemblea	pag 3
Art. 5 - Consiglio Generale	pag 6
Art. 6 - Consiglio di Presidenza	pag 8
Art. 7 - Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri Delegati	pag 9
Art. 8 - Commissione di Designazione	pag 10
Art. 9 - Organi di Controllo	pag 12

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 10 - Le cariche associative	pag 15
----------------------------------	--------

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 11 - Le Sezioni Merceologiche	pag 19
Art. 12 - Rinnovo delle Cariche delle Sezioni e del Consiglio Generale	pag 20
NORMA TRANSITORIA	pag 23



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO di CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1

Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. Ai fini dell'ammissione a socio, oltre alla domanda l'Associazione può richiedere documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento a visure camerali, bilanci, note illustrative sulla composizione societaria e sulla *governance*.

2. La domanda, sentito il Presidente della Sezione, viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, il quale delibera su:

- ammissione del socio;
- inquadramento a socio effettivo, ordinario di territorio o aggregato;
- assegnazione alla Sezione e al Gruppo.

3. Per l'ammissione di imprese alle quali attribuire lo status di Soci ordinari di territorio è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti in Consiglio di Presidenza.

4. L'ingresso di nuove imprese è periodicamente comunicata a tutti i soci. L'adesione decorre dalla data della delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Contro l'eventuale delibera negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio Speciale dei probiviri nel termine perentorio di dieci giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi trenta giorni ed è inappellabile.

6. I soci effettivi hanno possibilità di ricorrere contro la delibera di ammissione del nuovo socio al Collegio Speciale dei Probiviri, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, nel termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione assunta dal Consiglio di Presidenza. La decisione da parte del Collegio Speciale dei Probiviri deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Art. 2

Cessazione del rapporto associativo

1. Il rapporto associativo si interrompe per:

- a. cessazione dell'attività imprenditoriale, accertata legalmente, con obbligo di corresponsione dei contributi maturati fino alla data di cessazione;
- b. recesso del socio per voto contrario a proposte di modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;



- c. dimissioni del socio, da presentare tramite raccomandata A.R. o PEC entro il 30 settembre e con decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo;
- d. delibera del Consiglio di Presidenza in caso di fallimento, per liquidazione coatta amministrativa o in caso di intervento di altre procedure concorsuali;
- e. venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;

Art. 3 Sanzioni

1. I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, dei Regolamenti di attuazione e del Codice Etico e dei Valori Associativi, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura del Presidente comunicata al diretto interessato per iscritto e motivata, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
- b) sospensione dell'impresa da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, deliberata dal Consiglio di Presidenza, con permanenza degli obblighi contributivi. La sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno un anno;
- c) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione e/o che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione.

La decadenza è:

- deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o il venire meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso e il mantenimento della carica stessa quali la perdita del completo inquadramento o la mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante. Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere funzioni protratto per 6 mesi consecutivi.
- dichiarata dall'Organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, le ripetute assenze; in particolare costituiscono causa di decadenza 5 assenze consecutive e la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare

d) espulsione, deliberata dal Consiglio di Presidenza:

- nel caso di ripetuta morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo i casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legati ad eventi particolari o che siano venuti ad inserirsi in un contesto di storica correttezza di rapporti contributivi;
- in caso di altre gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico e dei Valori Associativi Confederale e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile



e) radiazione del rappresentante dell'impresa in Associazione deliberata dal Consiglio di Presidenza in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono tuttavia di conservare il rapporto associativo con l'Azienda, sollecitandola a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

2. Le sanzioni vengono comunicate al diretto interessato a mezzo raccomandata A.R. o via PEC.

3. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti; in ogni caso possono essere impugnate con ricorso:

- al Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli Organi;
- agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea per le sanzioni comminate dal Collegio Speciale dei Probiviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal presente Regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

Art. 4 Assemblea

1. L'Assemblea può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di personalità, rappresentanti del Sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento.

La parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.

2. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

Convocazione

1. L'Assemblea ordinaria è convocata, per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato dal Presidente all'inizio di ogni anno. La riduzione dei termini di convocazione per i casi di urgenza non mai è ammessa per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione.



2. In caso di richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria, il Presidente deve procedere con la convocazione entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia l'Assemblea si intende autoconvocata.

3. La documentazione relativa all'Assemblea può essere trasmessa anche successivamente all'invio della convocazione, ma comunque entro i tre giorni precedenti alla data dell'Assemblea. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse su iniziativa del Presidente ma con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate immediatamente con le stesse modalità della convocazione iniziale. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno il 70% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali.

Validità

1. Nel calcolo del *quorum* costitutivo, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. Non concorrono alla formazione del *quorum* i soci collegati in video o audio conferenza.

2. La verifica del *quorum* costitutivo è effettuata in apertura di riunione, fatta salva la richiesta proveniente da almeno 1/5 dei voti presenti di effettuarla nuovamente durante i lavori.

Lavori assembleari, deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Gli interventi sono svolti in base all'ordine di presentazione e di durata temporale definita.

2. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei voti presenti.

3. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

4. È possibile richiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da parte di un quarto dei voti presenti in Assemblea. In caso di scrutinio segreto è opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun Socio per garantirne la segretezza.

5. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, nel limite massimo di un'ora; in tale lasso temporale possono votare anche i Soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.

6. In caso di necessità di ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto relativo a persone si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Regolamento per la designazione del Presidente.



7. La proclamazione degli eletti è eseguita rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
8. In caso di votazione con scrutinio palese si procede per alzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti.
9. Per l'approvazione di modifiche statutarie e scioglimento si procede con voto palese su supporto cartaceo con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.
10. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i Soci votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
11. I Soci collegati in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
12. Sono considerati astenuti i soci presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
13. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico o tramite schede con indicazione del votante e senza frazionamento dei voti.
14. Per le votazioni a scrutinio segreto è sempre necessaria la nomina da parte dell'Assemblea di almeno due scrutatori; per le votazioni a scrutinio palese di particolare complessità il Presidente può proporre la nomina di due scrutatori.

Segreteria e verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori dell'Assemblea previa informativa dei Soci partecipanti. Il verbale della riunione viene messo a disposizione dei Soci, in regola con i contributi associativi alla data delle Assemblies per le quali si richiede di accedere al relativo verbale, per la consultazione.
2. Il verbale dell'Assemblea si intende approvato con il meccanismo del silenzio assenso dopo quindici giorni dall'invio a tutti i Soci. Entro dieci giorni dall'invio il Socio che sia intervenuto in Assemblea può muovere le proprie osservazioni prima dell'approvazione del verbale; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni anche in caso di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti di eventuali rettifiche.
3. È possibile il rilascio di eventuali estratti del verbale a cura del Segretario.
4. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.



Art. 5 Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano d'età.

Convocazione

1. Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato dal Presidente all'inizio di ogni anno.

2. La documentazione relativa alle riunioni del Consiglio Generale può essere trasmessa successivamente all'invio della convocazione ma, comunque, entro le ventiquattrore antecedenti alla data di convocazione. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno, di iniziativa del Presidente, fino alle ventiquattrore ore precedenti la riunione con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie o di scioglimento. Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate immediatamente con le stesse modalità della convocazione iniziale. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti sempre con esclusione delle materie di cui sopra.

Validità

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale è ammessa anche tramite collegamenti in video e audio conferenza che consentano la piena partecipazione ai lavori; i componenti presenti tramite collegamento partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

2. Concorrono al raggiungimento del *quorum* i membri collegati in video e audio conferenza.

3. La verifica del *quorum* costitutivo avviene all'inizio della riunione e, nel corso della riunione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti presenti.

4. Per il calcolo dei *quorum* costitutivi le frazioni di decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

5. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Lavori, deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei componenti presenti.

2. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite



massimo ammesso. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.

3. È possibile richiedere l'utilizzo dello scrutinio segreto anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento, da parte di un quarto dei componenti il Consiglio.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, nel limite massimo di quindici minuti; in tale lasso temporale possono votare anche i Soci intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione.

5. In caso di necessità di ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto relativo a persone si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Regolamento per la designazione del Presidente.

6. La proclamazione degli eletti è eseguita rigorosamente in ordine alfabetico senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

7. Se le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea in più sedi la proclamazione dei risultati deve avvenire nella sede di convocazione.

8. In caso di votazione con scrutinio palese si procede per alzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti.

9. Per l'approvazione di proposte di modifiche statutarie e scioglimento si procede con voto palese su supporto cartaceo con identificazione del votante.

10. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

Segretario e Verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori previa informativa dei partecipanti.

2. Il verbale della riunione viene messo a disposizione dei componenti in carica per la consultazione, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti.

Il verbale della riunione è inviato ai componenti il Consiglio e approvato in apertura della riunione successiva, salvo eventuali richieste di rettifica che devono pervenire entro dieci giorni dall'invio; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni in caso di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.

3. È possibile il rilascio di eventuali estratti del verbale a cura del Segretario.

4. Spetta al Segretario curare la comunicazione di eventuali variazioni della composizione dell'organo.



5. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.

Art. 6 **Consiglio di Presidenza**

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano d'età.

Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza si riunisce per quanto possibile secondo un calendario annuale delle riunioni ordinarie degli Organi direttivi, comunicato dal Presidente all'inizio di ogni anno.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio di Presidenza deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. La documentazione relativa alle materie da trattare, se non allegata all'avviso di convocazione, deve essere inviata o, in caso di documenti di difficile invio, resa disponibile presso la sede dell'Associazione entro le 24 ore precedenti la riunione.

4. Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno, di iniziativa del Presidente, fino alle ventiquattrore ore precedenti la riunione con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento. È ammessa altresì l'integrazione all'ordine del giorno richiesta, all'apertura dei lavori, da almeno la metà dei componenti sempre con esclusione delle materie di cui sopra.

Validità

1. La verifica del *quorum* costitutivo della riunione del Consiglio di Presidenza avviene all'inizio della riunione e, nel corso della stessa, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti presenti.

2. In Consiglio di Presidenza non è ammessa la partecipazione per delega.

3. I componenti presenti alle riunioni del Consiglio di Presidenza tramite collegamento in video e audio conferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

Lavori, deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Il Presidente può invertire i punti all'ordine del giorno, anche senza chiedere l'approvazione, fatta salva la possibilità di richiesta contraria da parte di almeno il 50% dei componenti presenti.

2. Sono considerate nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite



massimo ammesso. Sono considerati astenuti i presenti che non ritirano la scheda di votazione o non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.

3. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta anche per deliberazioni diverse da quelle previste nello Statuto, purché da almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Presidenza.

4. In caso di più votazioni simultanee a scrutinio segreto devono essere predisposte schede di colore diverso per ogni singola votazione.

5. La votazione a scrutinio palese avviene di norma per alzata di mano; per l'approvazione delle modifiche statutarie o dello scioglimento dell'Associazione la votazione può avvenire per appello nominale in ordine alfabetico.

6. Nelle votazioni riguardanti le persone gli eletti sono proclamati in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguito.

Segretario e Verbale

1. È possibile l'utilizzo della registrazione dei lavori previa informativa dei componenti.

2. Il verbale della riunione è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato in apposito registro, a disposizione dei componenti in carica per la consultazione. Il verbale della riunione è inviato ai componenti il Consiglio e approvato in apertura della riunione successiva, salvo eventuali richieste di rettifica che devono pervenire entro dieci giorni dall'invio; il Segretario fornirà adeguate comunicazioni in caso di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.

3. È possibile il rilascio di eventuali estratti del verbale a cura del Segretario.

4. Funge da Segretario il Direttore dell'Associazione o altra persona incaricata dal Consiglio in caso di suo impedimento. Spetta al Segretario curare la comunicazione di eventuali variazioni della composizione dell'organo.

5. Le schede di votazione a scrutinio segreto sono conservate fino al rinnovo del mandato successivo.

Art. 7

Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri Delegati

1. Il Presidente, i Vice Presidenti elettivi ed i Consiglieri Delegati vengono eletti secondo le procedure previste dallo Statuto e dall'articolo 8 del presente Regolamento di attuazione.

2. Per l'assunzione della carica di Presidente e di componente del Consiglio di Presidenza è necessario ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante ed essere rappresentante di un'azienda in regola con il completo inquadramento di Sistema. Per il



Presidente il requisito del completo inquadramento deve sussistere al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale, per i Vice Presidenti al momento dell'elezione in Assemblea.

3. Il Presidente può durare in carica per un massimo di due bienni consecutivi, esaurito il proprio mandato non può in alcun modo essere ulteriormente rieletto, anche in caso di cessazione anticipata del mandato con permanenza nella carica per un periodo inferiore alla metà del mandato stesso, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

4. Il Presidente subentrato in ipotesi di cessazione anticipata del mandato del Presidente porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto per un massimo di altri due mandati biennali se ha ricoperto la carica per meno della metà del mandato; in ogni caso acquisisce lo *status* di Past President.

5. La qualifica di Past President si acquisisce esclusivamente in caso di normale completamento del proprio mandato, salvo le ipotesi di cessazione anticipata per motivi di salute.

Art. 8

Commissione di Designazione

1. In caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato, lo Speciale Collegio dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica.

2. Il Collegio Speciale dei Probiviri confederali può autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento tecnico del termine di insediamento della Commissione, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, per dimissioni o per impedimento, la Commissione di Designazione si insedia entro i 30 giorni successivi.

4. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva proveniente dalla stessa provincia del componente venuto a mancare preventivamente estratto.

Consultazioni

1. La Commissione di Designazione predispone immediatamente una specifica casella di posta elettronica alla quale gli associati che godono del diritto di elettorato passivo per la carica di Presidente possono far pervenire, nella prima settimana successiva alla comunicazione di avvenuto insediamento, la propria autocandidatura.

2. La Commissione di Designazione comunica a tutti gli associati un calendario con l'indicazione di almeno cinque date di incontro per l'audizione personale degli associati; sono



ammesse forme alternative di audizione che garantiscano le riservatezza e la riconducibilità delle opinioni espresse, quali mail riservate o lettere personali; non sono ammessi i fax.

3. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni e la Commissione si impegna a consultare, avuto particolare riguardo alla loro distribuzione territoriale e merceologica, un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati con l'obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile.

4. Nella relazione finale della Commissione di Designazione spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.

Designazione

1. Il componente più anziano della Commissione di Designazione dà lettura in Consiglio Generale della relazione, con la possibilità di dichiarazioni programmatiche dei candidati.

2. Il Consiglio Generale vota, a scrutinio segreto, il Presidente designato da sottoporre all'elezione dell'Assemblea, secondo la seguente procedura:

- a. in caso di unico candidato con scheda recante espressione di voto alternativa "approvo"/"non approvo" con riferimento alla proposta della Commissione di Designazione;
- b. in caso di due o più candidati (massimo 3) tramite scheda riportante i singoli nominativi elencati in ordine alfabetico.

3. La nomina a Presidente designato avviene con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

4. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico la proposta della Commissione di Designazione si intende respinta;
- b. in caso di due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora non venga nuovamente raggiunto il *quorum* minimo entrambe le proposte si intendono respinte;
- c. in caso di tre candidati si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; qualora non venga nuovamente raggiunto il *quorum* minimo entrambe le proposte si intendono respinte;
- d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati si procede alla ripetizione immediata della votazione; qualora si raggiunga un ulteriore risultato di parità, si procede alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Se alla terza votazione non si realizza il *quorum* necessario o permanga un nuovo esito di parità, le proposte si intendono respinte.

5. In caso di bocciatura del Consiglio Generale della/delle proposte della Commissione di Designazione viene riattivato il procedimento di consultazione da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.

6. Se anche le nuove proposte hanno esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di Designazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.



7. Nella prima riunione del Consiglio Generale successiva alla nomina, da tenersi entro un massimo di 20 giorni, il Presidente Designato propone al Consiglio Generale i nominativi dei Vice Presidenti e dei Consiglieri incaricati, avendo acquisito il parere del Collegio Speciale dei Probiviri sul profilo professionale e personale degli stessi e le relative eventuali deleghe.

8. Il Consiglio Generale si esprime votando a scrutinio segreto l'intera proposta del Presidente Designato, tramite scheda recante l'alternativa di voto "approvo"/"non approvo".

9. In caso di non approvazione da parte del Consiglio Generale il Presidente designato ha la possibilità di presentare una nuova proposta; in caso di ulteriore bocciatura è necessario il riavvio della procedura di consultazione per la scelta di nuove candidature a Presidente.

Elezione

1. L'Assemblea vota a scrutinio segreto, in un'unica votazione, mediante scheda riportante l'alternativa "approvo"/"non approvo", la proposta del Consiglio Generale relativamente a Presidente designato, Vice Presidenti, Consiglieri incaricati e relative eventuali deleghe.

2. Per l'elezione è necessario conseguire il voto favorevole di una maggioranza non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione o che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

3. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

4. In caso di voto negativo dell'Assemblea si ripete la procedura di designazione con la ripartenza delle consultazioni da parte della Commissione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni.

In caso di nuovo esito negativo si procede alla formazione di una nuova Commissione di Designazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

5. In caso di mancato *quorum* deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di Designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e, soltanto a seguito di due ulteriori riunioni nelle quali non si sia raggiunto il *quorum* costitutivo o il *quorum* deliberativo, si procede alla ripartenza delle consultazioni.

Art. 9 Organi di Controllo

1. Alla carica di Probiviro e di Revisore contabile possono essere candidati sia persone Socie, per le quali non è richiesto il completo inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante, che persone non socie purché in possesso di particolare affidabilità, esperienza e competenza rispetto al ruolo da ricoprire.



Revisori contabili

1. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.
2. Del Collegio dei Revisori contabili funge da Segretario il Direttore Generale o suo delegato, scelto all'interno della struttura dell'Associazione.

Probiviri

Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale, composto da tre membri, è attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere la sintesi dei motivi e delle richieste di intervento e l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il ricorso deve essere accompagnato, obbligatoriamente, dal versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale che deve essere versata mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio Speciale fino ad un massimo di 10 volte il contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso. La somma verrà restituita al ricorrente soltanto in caso di accoglimento del ricorso mentre, in caso contrario, verrà ritenuta e destinata secondo le indicazioni contenute nello Statuto.
4. Il ricorso è notificato alla controparte dalla segreteria unitamente alla richiesta di nomina di un Probiviro di fiducia entro i 5 giorni successivi. Il rifiuto o l'immotivato ritardo alla richiesta costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Il Probiviro nominato può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; lo stesso può essere ricusato, con decisione del Collegio Speciale, nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. I due Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del Collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Pistoia che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.



7. Il Collegio arbitrale si insedia formalmente entro i 5 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il Collegio arbitrale procede all'istruttoria del ricorso attivando, secondo discrezionalità, i mezzi ritenuti idoneo allo scopo quali, a titolo meramente esemplificativo, audizioni personali o esibizione di documenti.
2. Il Collegio arbitrale deve dare comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio Speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio arbitrale sul ricorso è emessa, anche a maggioranza, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 15 giorni, pena la caducazione degli atti compiuti su istanza della parte interessata.
4. Il Proboviro dissenziente può non sottoscrivere il lodo.
5. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 5 giorni dalla data della deliberazione e può essere appellato al Collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
6. In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Collegio Speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio Speciale è composto, a rotazione, da almeno 3 Probiviri designati da quelli eletti dall'Assemblea.
2. Il Collegio Speciale interviene su richiesta degli organi direttivi o agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia, in questo caso a titolo sostitutivo.
3. Il Collegio Speciale può chiedere l'intervento del Collegio Speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Il Collegio Speciale assolve a funzioni interpretative, di vigilanza e disciplinari quali: rilasciare parere obbligatorio (e vincolante per la carica di Presidente) sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; interpretare la normativa interna di Confindustria Toscana Nord; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.



5. Le decisioni del Collegio Speciale sono comunicate alla parte/i interessata/e e possono essere impugnate salvo diversa previsione dello Statuto e del presente Regolamento, entro i successivi 10 giorni, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 15 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Il ricorso al Collegio Speciale non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Collegio Elettorale

1. Tutti i sette Probiviri eletti dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche della Sezione, si riuniscono in Collegio Elettorale

2. Il Collegio Elettorale sovrintende a tutto il processo di rinnovo con funzioni di stimolo, pianificazione temporale, controllo di regolarità, validazione delle liste dei candidati secondo quanto previsto dallo Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e dei Valori Associativi; accerta i seggi spettanti alle varie Sezioni in Consiglio Generale, presidia il seggio elettorale, lo spoglio delle schede e l'ufficializzazione degli eletti.

Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio Speciale.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 10 Le cariche associative

Principi generali

1. Le cariche associative seguono inderogabilmente meccanismi di rotazione con i seguenti limiti massimi di durata:

a. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per un solo biennio consecutivo senza possibilità di ulteriori rielezioni salvo il caso di subentro a un Presidente che sia venuto a mancare nel corso del mandato e soltanto nell'ipotesi in cui la sostituzione abbia una durata inferiore alla metà del mandato.



b. I Vice Presidenti e i Consiglieri Delegati durano in carica due anni e scadono contemporaneamente al Presidente. Possono essere rieletti per un massimo di quattro bienni consecutivi.

c. I Presidenti di Sezione merceologica e i membri aggiunti nel Consiglio Generale vengono eletti ogni due anni, in anni diversi da quelli dell'elezione del Presidente. Durano in carica due anni e possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di sei bienni consecutivi.

d. I componenti gli organi di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente per un ulteriore quadriennio. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

2. Ai fini della rotazione il tempo di copertura del mandato superiore alla metà vale come esercizio dell'intero mandato.

3. I mandati delle cariche associative scadono:

a. Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri Delegati, Revisori, Proviviri e componenti del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea, con l'elezione delle nuove cariche da parte dell'Assemblea;

b. I Presidenti di Sezione Merceologica e i membri aggiunti nel Consiglio Generale con l'elezione delle nuove cariche ogni biennio.

4. Coloro che ricoprono cariche in scadenza continuano a rivestire la carica fino alla nomina dei sostituti.

5. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione della copertura di una carica associativa si procede come segue:

a. per il Presidente: con la sua temporanea sostituzione con il Vice Presidente più anziano di età e con l'immediata attivazione dell'iter procedurale previsto per la sua elezione in via ordinaria;

b. per i componenti del Consiglio di Presidenza diversi dal Presidente: con la proposta da parte del Presidente al Consiglio Generale del nominativo per la relativa sostituzione;

c. per gli altri Organi:

- subentro del primo dei non eletti; in caso di parità subentra il più anziano d'età
- nell'eventualità che la prima opzione non sia esercitabile cooptazione mediante votazione da parte dell'organo interessato.
- I rappresentanti di imprese associate che siano, congiuntamente, di dimensioni particolarmente rilevanti, multi localizzate sul territorio italiano o multinazionali e con sede principale esterna ai territori di competenza della associazione, i quali vengano a trovarsi, per oggettive e sopraggiunte ragioni operative, nella impossibilità di assolvere al loro mandato di componenti del Consiglio Generale o di componenti dei Consigli di Sezione o di Gruppo, possono essere sostituiti con altri rappresentanti delle stesse imprese in possesso dei requisiti di idoneità previsti da Statuto e Regolamento.



La sostituzione deve essere richiesta dall'impresa e debitamente motivata, al Presidente dell'Associazione che, previamente acquisito il parere del Collegio Speciale dei Probiviri, la sottoporrà alla deliberazione del Consiglio di Presidenza e la comunicherà al Consiglio Generale alla prima riunione utile. La sostituzione si perfezionerà con dette comunicazioni.

Nell'impossibilità di una sostituzione è possibile dichiarare il seggio vacante.

La certificazione di eventuali situazioni difformi è causa di decadenza automatica deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato, non possono essere immessi in lista coloro che risultano privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante.
2. L'accesso alle cariche elettive è condizionato alla regolarità contributiva della stessa. Per l'accesso alle cariche di Presidenza e del Consiglio di Presidenza è altresì necessario il requisito della regolarità del completo inquadramento dell'impresa rappresentata. Il requisito deve sussistere: per il Presidente al momento della presentazione delle proposte di candidatura al Consiglio Generale; per i Vice Presidenti al momento dell'elezione in Assemblea; per i Presidenti di Sezione che fanno parte del Consiglio Generale, ove già non doppiamente inquadri, entro i 15 giorni successivi all'elezione con la presentazione della domanda di adesione.
3. In conformità alle norme stabilite in sede confederale per tutte le cariche elettive direttive deve essere rilasciato da parte del Collegio Speciale dei Probiviri il prescritto parere sulla idoneità delle candidature.
4. Per ogni carica associativa non possono candidarsi:
 - a. coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per i reati individuati dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesivi dell'immagine dell'organizzazione confederale;
 - b. coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive;
 - c. coloro che ricoprono incarichi politici incompatibili, secondo quanto previsto dalle specifiche delibere di Confindustria.

Decadenza

1. In caso di perdita dei requisiti previsti per la copertura di una carica associativa, laddove non intervengano le dimissioni volontarie, la decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza; per le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Delegato la decadenza per cause diverse dalla mancata partecipazione non giustificata alle riunioni del Consiglio di Presidenza secondo le previsioni dell'art.12 dello Statuto è dichiarata dal Collegio Speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.



2. . Le assenze comportano la decadenza dalla carica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive e la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Per i componenti il Collegio Speciale dei Probiviri la decadenza per i motivi di cui sopra è accertata e dichiarata dai restanti probiviri eletti dall'Assemblea.
3. Il Collegio Speciale dei probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza delle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; è ammesso il ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio Speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per i due mandati successivi.
5. In ipotesi di incerte situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è considerato un comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; il Collegio Speciale dei Probiviri ha facoltà di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

Formazione delle liste per le elezioni

1. Le liste di candidati per gli organi associativi, se non altrimenti previsto, vengono formate per autocandidatura verificate dal Collegio Speciale dei Probiviri.
2. L'eventuale esclusione dalle liste elettorali disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri è appellabile ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
3. Le liste devono riportare indicativamente un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e, in ogni caso, mai inferiore; spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere il raggiungimento di tale obiettivo.
In caso di oggettiva, verificata impossibilità il numero dei candidati deve essere almeno pari ai seggi da ricoprire e si potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili o predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature riportate sulla scheda.
4. Nelle votazioni su liste è possibile esprimere al massimo un numero di preferenze pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire; il numero massimo di preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione.



TITOLO IV ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 11 Le Sezioni Merceologiche

Convocazioni

1. Le riunioni delle Sezioni sono convocate, di norma, almeno ogni 3 mesi, da Presidente di Sezione con almeno 5 giorni di anticipo, ridotti a due in caso di urgenza, tramite avviso inviato per posta elettronica con indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno. E' possibile trasmettere in via differita la documentazione relativa entro comunque le 24 ore precedenti la riunione.
2. In via straordinaria le Sezioni possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, ove presente, o da tanti soci che rappresentino il 40% dei voti totali della Sezione stessa.
3. Nei casi di rinnovo delle cariche della Sezione, alla scadenza biennale delle stesse, l'Assemblea delle Sezioni è convocata dai Probiviri costituiti in Collegio Elettorale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e delle norme regolamentari di cui al presente CAPO.

Validità

1. Per la validità delle riunioni delle Assemblee delle Sezioni è necessaria la presenza di almeno il 25% dei voti esercitabili. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione o in una successiva specifica riconvocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti intervenuti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; concorrono alla formazione del *quorum* i membri collegati in video o audio conferenza.

Deliberazioni e sistema delle votazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea della Sezione sono prese, in generale, a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto di astenuti e schede bianche. Le schede nulle rilevano sempre nel calcolo del *quorum*.
2. In caso di votazioni relative a proposte di accorpamento, fusione o scioglimento delle Sezioni o di costituzione accorpamento, fusione o scioglimento di Gruppo merceologici da proporre al Consiglio di Presidenza per le successive deliberazioni per Consiglio Generale, è necessaria una maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresenti almeno il 15% dei voti totali esercitabili.
3. Il sistema delle votazioni è stabilito da Presidente della Sezione, tuttavia per le votazioni concernenti persone è inderogabile il ricorso allo scrutinio segreto.
4. Le delibere del Consiglio Direttivo della Sezione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Segreteria e verbali

1. Funge da segretario delle riunioni di Sezione un funzionario di Confindustria Toscana Nord appositamente incaricato dal Direttore.
2. Delle riunioni è redatto apposito verbale che, inviato ai partecipanti, è approvato con il meccanismo del silenzio assenso dopo 15 giorni dall'invio.

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme regolamentari previste per il funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.

Art. 12

Rinnovo delle Cariche delle Sezioni e del Consiglio Generale

1. Di norma nel mese di marzo degli anni diversi dall'elezione del Presidente, si svolgono le elezioni per il rinnovo delle cariche delle Sezioni Merceologiche e dei componenti eletti dalle Sezioni in Consiglio Generale.

Collegio Elettorale, avvio delle procedure e formazione delle liste

1. Sovrintendono a tutto il processo di rinnovo i sette Probiviri riuniti in Collegio Elettorale con funzioni di stimolo, pianificazione temporale, controllo di regolarità, validazione delle liste dei candidati secondo i dettami dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico e dei Valori Associativi, accertamento dei seggi spettanti alle varie Sezioni in Consiglio Generale, presidio del seggio elettorale, spoglio delle schede e ufficializzazione degli eletti.
2. A questo scopo, con 4 mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle cariche delle Sezioni e dei componenti eletti dalle Sezioni in Consiglio Generale, i Probiviri provvedono a riunirsi e a costituirsi in Collegio Elettorale; la Presidenza del Collegio è attribuita al Probiviro più anziano di età. Il Collegio è assistito per le esigenze di supporto operativo dal Direttore dell'Associazione e/o da una o più risorse della tecnostruttura da lui individuate tenuto conto della articolazione temporale e logistica dell'intero processo elettorale.
3. In tale occasione il Collegio Elettorale stabilisce un calendario individuando, la data o le date delle elezioni, scegliendo giorni idonei a garantire la massima partecipazione possibile, e quindi, a ritroso, i termini per l'attivazione delle Sezioni al fine di favorire la emersione delle candidature e per la consegna delle medesime allo stesso Collegio per le operazioni di controllo e ufficializzazione.
4. Il Collegio accerta, quindi, il numero dei voti spettanti ad ogni Sezione in Consiglio Generale secondo le indicazioni dell'art.18 dello Statuto. A questo scopo viene in primo luogo calcolato il quoziente tra i voti delle imprese raggruppate nella Sezione e i voti complessivi di tutte le Sezioni, sulla base degli ultimi dati disponibili riferiti alla fine dell'anno precedente e forniti



dalla Direzione dell'Associazione. Tale quoziente è poi moltiplicato per il numero dei seggi del Consiglio Generale da eleggere nelle Sezioni secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci in adempimento della lettera e) dell'art.10 dello Statuto. Quindi, fermo restando che ciascuna Sezione ha diritto ad almeno un seggio, i seggi eventualmente non assegnati dopo la somma di tutti gli interi, saranno assegnati con il criterio dei resti decimali più alti. In caso di parità si procederà tramite sorteggio.

5. Sempre in tale sede il Collegio Elettorale stabilisce l'ampiezza dei Consigli Direttivi delle Sezioni applicando di norma un moltiplicatore pari a 1,5 rispetto ai seggi spettanti alle Sezioni in Consiglio Generale. Tale moltiplicatore può essere aumentato a discrezione del Collegio Elettorale per le Sezioni con un ridotto numero di seggi in Consiglio Generale e vasta articolazione interna.

6. Nel caso in cui siano costituiti all'interno della Sezione Gruppi merceologici, il Collegio Elettorale, stabilisce la compartimentazione dei seggi del Consiglio di Sezione in considerazione del peso dei Gruppi in termini di voti in seno alle Sezioni sulla base delle informazioni disponibili alla data della riunione. Stabilisce inoltre l'ampiezza dei Consigli di Gruppo applicando di norma un moltiplicatore pari a 1,5 rispetto ai seggi spettanti ai Gruppi in Consiglio di Sezione. Tale numero può essere aumentato dal Collegio Elettorale per i Gruppi con un ridotto numero di seggi nei Consigli Direttivi di Sezione.

7. Il Collegio Elettorale determina quindi l'ampiezza delle liste dei candidati di ogni Sezione applicando di norma un moltiplicatore pari a 1,25 rispetto ai seggi del Consiglio di Sezione laddove non siano presenti Gruppi e pari a 1,25 rispetto ai seggi del Consiglio di Gruppo laddove siano presenti Gruppi. Le liste potranno avere un numero di candidati superiore in relazione al confronto interno alle Sezioni e ai Gruppi e alle autocandidature raccolte. Nel caso in cui le candidature emergenti siano inferiori vale quanto specificato al successivo punto 9.

8. Il Collegio Elettorale, una volta effettuate le operazioni di cui ai punti precedenti, determina anche il numero massimo delle preferenze esprimibili da ogni impresa associata rispetto alla lista dei candidati. Tale dato è ottenuto applicando un moltiplicatore, pari a $2/3$, al numero dei seggi spettanti ad ogni Sezione in Consiglio Generale. Il risultato è arrotondato all'unità superiore nel caso di resto decimale pari o superiore a 0,5. E' necessario comunque esprimere una preferenza.

9. Il Collegio Elettorale, ove necessario, svolge una funzione di stimolo nei confronti dei Presidenti delle Sezioni al fine di attivare, nei termini stabiliti dal calendario, riunioni di confronto all'interno delle Sezioni e dei Gruppi merceologici - anche in coordinamento con i Referenti Territoriali - volte a far emergere candidature tra i Soci. Pur in un contesto di composizione legato al confronto interno alla Sezione e ai vincoli di ampiezza massima delle liste ricevuti dal Collegio, il metodo di selezione è quello delle autocandidature.

10. Possono essere inseriti nelle liste dei candidati soltanto i rappresentanti delle aziende associate che siano in regola con gli obblighi fissati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione e con le disposizioni del Codice Etico e dei Valori Associativi.



11. Le liste dei candidati sono raccolte dai Presidenti delle Sezioni che controllano il rispetto dei criteri di dimensione numerica e articolazione merceologica sopra richiamati. Vengono quindi comunicate, secondo il calendario stabilito, al Collegio Elettorale che ne riscontra in via definitiva la conformità con quanto da esso stabilito e con le disposizioni dello Statuto e della Carta Etica e dei Valori Associativi. Qualora, a seguito del controllo, le liste risultassero decurtate, il Collegio potrà richiederne una integrazione.

12. Il numero dei candidati deve essere almeno pari ai seggi da ricoprire. Nel caso in cui fosse impossibile formare liste con un adeguato numero di candidati, il Collegio potrà ridurre proporzionalmente il numero di seggi disponibili nei Consigli di Sezione e nei Consigli di Gruppo o predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature riportate sulla scheda.

Convocazione e svolgimento delle operazioni elettorali

1. Il Collegio Elettorale provvede, nella persona del suo Presidente, a convocare le Assemblee delle Sezioni, secondo le norme generali, per procedere alle elezioni degli organi e dei rappresentanti delle stesse in Consiglio Generale, comunicando ai soci con diritto di elettorato attivo, la lista dei candidati della Sezione di appartenenza, i voti spettanti in relazione alle disposizioni dell'art. 10 dello Statuto, il numero massimo di preferenze esprimibili e ogni altra informazione utile per l'esercizio del diritto di voto.

2. Le elezioni devono consentire la massima partecipazione della base associativa, pertanto, si svolgono per tutte le aziende associate presso i tre seggi appositamente costituiti in ognuna delle sedi operative di Confindustria Toscana Nord (un seggio per ogni sede).

3. I seggi restano aperti per almeno due mezze giornate di giorni consecutivi secondo orari e modalità idonee a garantire la massima partecipazione, sotto il presidio, la responsabilità e il controllo, dei Probiviri del Collegio Elettorale opportunamente organizzati a rotazione e assistiti dal personale della tecnostruttura delegato, secondo le disposizioni precedenti. Il Collegio potrà valutare l'opportunità di far assistere le operazioni ai seggi presidiate dai Probiviri da un Notaio, sempre con funzioni di garanzia e di ufficialità.

4. Il Socio deve presentarsi al seggio territoriale di pertinenza, con l'avviso di convocazione e munito di adeguati mezzi di riconoscimento personale. Ad esso viene assegnato un numero di schede pari al numero dei voti spettanti, eventualmente attribuiti anche in modo frazionato, garantendo la non riconoscibilità. Non è ammessa delega.

5. Concluse le operazioni di voto si procede, presso ogni seggio, allo spoglio delle schede. Al fine di garantire la simultaneità delle operazioni e una rapida aggregazione dei risultati, le tre sedi sono collegate in videoconferenza.

Proclamazione degli eletti

1. Esaurito lo spoglio, risulta:



- eletto Presidente di Sezione e componente del Consiglio Generale il candidato della lista che ha ottenuto più voti;
 - eletti come membri aggiuntivi delle Sezioni in Consiglio Generale i candidati dal secondo in poi fino a concorrenza del numero di seggi spettanti, come stabilito dal Collegio Elettorale.
 - per le Sezioni non articolate in Gruppi, risultano eletti come membri del Consiglio Direttivo della Sezione i candidati che li seguono, in ordine di voti, fino a concorrenza del numero di seggi stabilito dal Collegio Elettorale. Per le Sezioni articolate in Gruppi risultano eletti come membri del Consiglio Direttivo della Sezione i candidati più votati dei Gruppi fino a concorrenza dei seggi spettanti ai Gruppi stessi, oltre agli eletti in Consiglio Generale.
 - eletto come Coordinatore di Gruppo il candidato del Gruppo che abbia ottenuto più voti fra le imprese del Gruppo e come consiglieri di Gruppo i candidati del Gruppo che abbiano ottenuto più voti dalle imprese del Gruppo stesso fino a concorrenza dei seggi stabiliti dal Collegio Elettorale, oltre agli eletti in Consiglio di Sezione.
2. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato che rappresenta l'impresa con maggiore anzianità di iscrizione associativa considerando anche il periodo precedente la fusione.
 3. Il Presidente del Collegio elettorale provvede alla proclamazione degli eletti e cura, tramite la Segreteria le relative comunicazioni a tutti gli associati.

NORMA TRANSITORIA

1. In conformità al *Regolamento Unico per il Sistema*, approvato dal Consiglio Generale di Confindustria del 20 giugno 2019, e salve diverse, successive disposizioni confederali, l'inderogabilità del requisito del doppio inquadramento per i Presidenti di Sezione di cui all'art.10 del presente Regolamento, sarà realizzato nell'arco del primo mandato del Consiglio Generale eletto nella primavera del 2020.